

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DI CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Articolo 1

Raggruppamenti Scientifici Nazionali

1. I "**Raggruppamenti Scientifici Nazionali**" sono definiti con le modalità stabilite dall'articolo 21 dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".
2. L'afferenza di ricercatori, tecnologi e associati ai "**Raggruppamenti Scientifici Nazionali**" è libera, fatte salve le limitazioni previste dal comma 3 del presente articolo.
3. Ogni singolo ricercatore, tecnologo o associato può afferire ad un massimo di due "**Raggruppamenti**", essendo, peraltro, tenuto a specificare quale dei due "**Raggruppamenti**" debba essere considerato, in relazione alle proprie attività svolte in modo prevalente, come "**Raggruppamento Primario**".
4. E' possibile manifestare o modificare la propria afferenza in qualsiasi momento, utilizzando, a tal fine, il modulo informatico disponibile all'interno del "**Portale Utente**" (<https://servizi1.ced.inaf/H1HrmsWeb/MainHR.aspx>), alla voce "**Attività**".

Articolo 2

Composizione e modalità di costituzione del "**Consiglio Scientifico**"

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il "**Consiglio Scientifico**", organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che riguardano l'attività complessiva di ricerca dell'Ente, è composto da sette fra scienziate e scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Ente.
2. Cinque componenti del "**Consiglio Scientifico**" vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di distinte rose di nominativi, una per ogni "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**", formate attraverso apposite procedure elettorali, disciplinate dal presente "**Regolamento**".
3. I tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni "**Raggruppamento Scientifico**" concorrono a formare le rose di nominativi all'interno delle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà scegliere, secondo le modalità definite dal precedente comma 2, i Componenti del "**Consiglio Scientifico**".
4. A parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 3

Diritto di elettorato attivo e passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo ai fini della partecipazione alle procedure elettorali previste dall'articolo 8, comma 5, dello "**Statuto**" e disciplinate dal presente "**Regolamento**":
 - a) i "**dipendenti**" in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e con inquadramento nel Profilo di Ricercatore o di Tecnologo che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano afferito, a titolo "**primario**", al "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**" per il quale è indetta la relativa procedura elettorale, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del presente "**Regolamento**";
 - b) il "**personale associato**" che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, dello "**Statuto**", sia titolare, presso una "**Struttura di Ricerca**", di un incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica e che abbia afferito, a titolo "**primario**", al "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**" per il quale è indetta la relativa procedura elettorale, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del presente "**Regolamento**".
2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo coloro che appartengono ad una delle categorie di personale specificate nelle lettere a) e b) del precedente comma e che presentano, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente "**Regolamento**", la loro candidatura.
3. Coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al comma 1), lettere a) e b), del presente articolo, non abbiano afferito, entro i termini e nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del presente "**Regolamento**", a nessun "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**", non potranno esercitare, ai fini del medesimo "**Regolamento**", il diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al comma 1), lettere a) e b), del presente articolo, saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Articolo 4

Fasi delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali saranno svolte nel rispetto delle seguenti fasi:
 - a) il Presidente dell'Ente emana il Decreto con il quale vengono indette le elezioni per la designazione dei Componenti del "**Consiglio Scientifico**", ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello "**Statuto**" e dell'articolo 2, comma 2, del presente "**Regolamento**";
 - b) ai fini delle elezioni disciplinate dal presente "**Regolamento**", verrà presa in considerazione l'afferenza ai "**Raggruppamenti Scientifici Nazionali**" regolarmente perfezionata alla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a) o ad una specifica data eventualmente indicata nel Decreto stesso;

- c) eventuali afferenze perfezionate successivamente alla data stabilita, secondo le modalità definite nella precedente lettera b), non saranno, quindi, considerate valide ai fini del presente "**Regolamento**";
- d) entro quindici giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento, definisce e approva, per ciascun "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**", le liste dell'elettorato attivo, formate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del presente "**Regolamento**", e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a presentare la loro eventuale candidatura;
- e) entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera c), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
- f) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera d), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;
- g) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestualmente comunicazione sul sito Web Istituzionale;
- h) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, che ne comunica gli esiti al Presidente dell'Ente entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo, in tal modo, le predette procedure;
- i) i risultati delle elezioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale;
- j) entro cinquanta giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello "**Statuto**" e dell'articolo 2, comma 3, del presente "**Regolamento**", nomina i cinque Componenti del Consiglio Scientifico a designazione elettiva.

Articolo 5

Commissione Elettorale, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità

1. Le operazioni di voto e di scrutinio delle procedure elettorali disciplinate dal presente "**Regolamento**" vengono svolte con modalità telematica.
2. La Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di cui al precedente comma, nel rispetto di quanto previsto dal presente "**Regolamento**" e dal provvedimento di nomina di

cui al successivo comma 3, è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla adozione del Decreto del Presidente dell'Ente che indice le elezioni.

3. La Commissione Elettorale è nominata, su proposta del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.
4. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti tra i dipendenti dell'Ente.
5. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, il Direttore Generale invia al gestore del voto telematico e alla Commissione Elettorale le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo.
6. Per ciascuno dei soggetti titolari dell'elettorato, sia attivo che passivo, ognuna delle due liste contiene i seguenti campi, che devono essere debitamente compilati:
 - a) cognome;
 - b) nome;
 - c) indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le credenziali di voto;
 - d) "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**" al quale si afferisce a titolo "**primario**".
7. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, i soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo ricevono, a mezzo di posta elettronica, le credenziali per il voto elettronico.
8. Il voto è segreto e sono ritenute valide esclusivamente le schede che contengono una sola preferenza.
9. Ogni elettore potrà esprimere la preferenza solo per il "**Raggruppamento Scientifico Nazionale**" al quale afferisce a titolo "**primario**".
10. Una volta concluse le operazioni di voto, la "**Commissione Elettorale**" redige il relativo verbale e lo invia, per l'approvazione, al Direttore Generale dell'Ente.
11. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti sono pari ad almeno il 33% più 1 degli aventi diritto al voto.
12. Sono incompatibili con l'incarico di Componente del Consiglio Scientifico le seguenti cariche:
 - a) Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - b) Direttore Generale dell'Ente;
 - c) Direttore Scientifico dell'Ente;
 - d) Responsabile di una "**Unità Tematico Gestionale**" della Direzione Scientifica dell'Ente;
 - e) Direttore di una "**Struttura di Ricerca**" dell'Ente;
 - f) Membro di un "**Comitato Scientifico Nazionale**" dell'Ente;
 - g) Rappresentante di una Organizzazione Sindacale o Componente di una Rappresentanza Sindacale Unitaria.
13. I candidati eletti, qualora siano titolari di una carica incompatibile con quella di Componente del Consiglio Scientifico, ai sensi del comma 12 del presente articolo, sono formalmente invitati dalla Direzione Generale ad esercitare,

mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di adozione del Decreto di proclamazione degli eletti, il diritto di opzione tra le due cariche.

14. Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 13, equivale a rinuncia all'incarico di Componente del Consiglio Scientifico.
15. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, ai sensi del combinato disposto dei commi 13 e 14 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 6

Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e previo parere del Direttore Scientifico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web Istituzionale.